



Spett.le
**Segreteria della VII Commissione
della Camera dei deputati VII
Commissione (Cultura, scienza e
istruzione)**

Via e-mail all'indirizzo com_cultura@camera.it

Spett.le
**Segreteria della IX Commissione
della Camera dei deputati IX
Commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni)**

Via e-mail all'indirizzo com_trasporti@camera.it

Milano, 31 gennaio 2022

Oggetto: Contributo scritto di Sky Italia S.r.l. (in seguito "Sky") avente ad oggetto le proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio e C. 2679 Zanella (in seguito, congiuntamente e disgiuntamente, "PDL"), recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Nel ringraziare queste Commissioni dell'opportunità che è stata concessa a Sky di sottoporre le proprie osservazioni rispetto alle PDL in discussione, appare doverosa una premessa in merito al fenomeno della pirateria ed al contributo di Sky, quale media company, all'industria creativa italiana.

Il fenomeno della pirateria costituisce ormai da anni una vera piaga per il Sistema Paese.

Il Legislatore ha quindi correttamente inserito tra le **priorità** il contrasto a questo fenomeno, ormai non più riconducibile ad azioni amatoriali di singoli, ma purtroppo parte integrante del business della criminalità organizzata.

La pirateria è diventata infatti un'attività economica illegale complessa **con un forte legame con le mafie**: quelle che in passato potevano sembrare operazioni artigianali realizzate da pochi esperti, oggi ruotano attorno a modelli di business articolati in tutte le loro fasi, con un indotto in termini di marketing, servizi ed assistenza.

Si tratta di un **vero e proprio business**, strutturato e gestito da organizzazioni criminali che, attraverso un sistema altamente sofisticato e diffuso sul territorio, si arricchisce sfruttando le opere dell'industria creativa e culturale e realizzando profitti illeciti, spesso poi utilizzati per finanziare altre **attività illegali**, come reati finanziari o vendita di droga.



Un fenomeno che rischia quindi di provocare **danni irreparabili per tutta l'industria culturale e creativa**, per i professionisti del settore e per le aziende che sostengono ingenti investimenti per la realizzazione e la diffusione di prodotti culturali di eccellenza e di contenuti sportivi di qualità.

La **nostra azienda**, ad esempio, dal suo arrivo in Italia nel 2003 ha investito nel nostro Paese circa 30 miliardi di euro, rappresentando da anni un **"incubatore naturale"** di cultura e innovazione, che garantisce lavoro in Italia a migliaia di persone.

Sky è un attore chiave nell'industria creativa del Paese, che fin dall'origine ha sempre incoraggiato, sostenuto ed investito nelle **produzioni cinematografiche ed audiovisive** (anche e soprattutto) italiane, promuovendo la massima libertà di espressione in ogni fase del processo creativo, contribuendo a dare un respiro internazionale all'industria italiana dell'audiovisivo.

Sky sostiene convintamente un'efficace difesa del diritto d'autore e della creatività, che non può però prescindere da una giusta ed efficace tutela a chi investe in cultura attraverso l'acquisizione e la produzione di contenuti audiovisivi.

Nonostante i continui ingenti investimenti di operatori come Sky, la pirateria infatti continua purtroppo a produrre danni ingenti per tutto il sistema Paese, vanificando parte di questi stessi investimenti a vantaggio della criminalità organizzata.

Secondo i dati pubblicati nell'ultimo studio **FAPAV** nel 2020, la pirateria ha infatti prodotto un **danno all'economia italiana pari a 1,1 miliardi di euro**, con 450 milioni € di danni in termini di PIL, 6000 posti di lavoro messi a rischio e 200 milioni di introiti fiscali sottratti.

Dallo studio emerge la fotografia di un business clandestino in costante crescita negli ultimi anni, con un'incidenza complessiva in continua crescita, pari al 38% (a fronte del 37% del 2019) e circa **2 milioni di famiglie** che pagano per servizi IPTV illeciti, di cui peraltro solo il 37% ha consapevolezza dell'illegalità dell'atto.

Sempre secondo i dati FAPAV sono **11 milioni** gli italiani che nel 2020 scorso hanno utilizzato almeno una volta le lptv illecite. Nel 2019 i fruitori di lptv illegali erano il 10% della popolazione italiana, negli ultimi 12 mesi l'incidenza è salita al 21%.

Svolta tale premessa, Sky intende da subito precisare che le proposte formulate nelle PDL in discussione appaiono **ampiamente condivisibili**, tanto nell'intento quanto nelle misure approntate, e sono peraltro coerenti con i principi generali del diritto e con le più recenti normative nazionali e comunitarie.

Sarebbe pertanto auspicabile che l'esame da parte delle competenti commissioni della Camera si concentrasse sull'integrazione dei **principali punti di forza di ciascuna proposta**, con l'obiettivo di disegnare un insieme di strumenti quanto più possibili efficaci per contrastare l'illecito sfruttamento dei contenuti tutelati dal diritto d'autore ad opera delle organizzazioni criminali dedite alla pirateria.

In tale contesto, Sky svolgerà di seguito alcune considerazioni sui punti cardine che - in riferimento ai temi di maggior interesse delle PDL - si ritiene dovrebbe includere il testo di legge che verrà alla fine approvato dal Parlamento.



1. Procedimento speciale per la tutela di determinate categorie di contenuti e blocco indirizzi IP

Si condivide pienamente l'idea - inclusa in ciascuna delle PDL in discussione¹ - di definire dei **procedimenti che rafforzino i poteri di AGCOM**, nel contrastare gli atti di pirateria così come quella di esplicitare chiaramente, anche a livello legislativo², il potere dell'Autorità di ordinare anche il **blocco degli indirizzi IP** immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione, prevedendo l'onere del provider di eseguire in tempo reale l'ordine.

È importante però che l'Autorità continui ad avere la possibilità di esercitare i propri poteri a tutela di ogni genere di contenuto (a prescindere dalla trasmissione in diretta dello stesso) e, sotto questo profilo si auspica che il testo di legge che verrà approvato dal Parlamento includa, **in ogni caso, un comma preliminare** in cui si specifichi che: *"L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può, **senza limitazione alcuna**, ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, anche congiunto, associati a uno o più server"*³.

Si ritiene poi che anche la possibilità di ricorrere alle *fast track procedure* non debba essere limitata agli eventi in diretta ma ad ogni tipo di contenuto che, sulla base di motivazioni che dovranno essere indicate dall'istante, necessiti di una tutela urgente. Si tratta di un punto fondamentale se si considera che dai risultati dell'ultima survey pubblicata da FAPAV il 12 luglio 2021 emerge che la pirateria oggi riguarda più le serie televisive, i film e i programmi TV che lo sport live. A tal riguardo si suggerisce la possibilità di inserire nel comma con cui viene introdotta la possibilità di ricorrere a questi procedimenti la seguente formulazione *"Nei casi di ~~estrema gravità ed~~ urgenza l'Autorità ordina ai prestatori, con provvedimento adottato senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti ~~in diretta sui siti internet dei fornitori abusivi~~ mediante blocco di tutti gli indirizzi IP e dei server DNS anche congiunto [...]"*⁴.

Nell'attuale contesto, coerentemente sia con l'orientamento espresso dai Tribunali civili italiani (in particolare con l'orientamento del Tribunale di Milano⁵) che con l'orientamento proveniente dall'ordinamento inglese, appare poi indispensabile che, successivamente all'ottenimento del provvedimento inibitorio avente ad oggetto un determinato contenuto, il titolare dei diritti, o i suoi

¹ Cfr. art. 3 proposta C. 1357 Butti, art. 2 proposta C. 2188 Capitanio e art. 5 proposta C. 2679 Zanella.

² Sul punto occorre rilevare che sebbene il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica adottato da AGCOM consenta all'autorità di ordinare il blocco degli indirizzi IP (cfr. art. 1 gg) *"disabilitazione all'accesso: disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ovvero al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi a dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati"*) ad oggi l'Autorità non ha mai ritenuto di fare applicazione di tale potere limitando i propri provvedimenti al blocco dei DNS.

³ La previsione riprende l'art. 2, comma 1 della proposta C. 2188 Capitanio dove è stata inserita in grassetto un'integrazione che si propone di apportare a tale norma.

⁴ La previsione riprende l'art. 3, comma 1 della proposta C. 1357 Butti dove sono state evidenziate in grassetto/barrato le parti che si propone di eliminare da tale norma.

⁵ Sotto tale profilo si evidenzia che a partire da gennaio 2019, nell'ambito di una lunga serie di procedimenti proposti da Sky e Lega Calcio, il Tribunale di Milano sta emettendo provvedimenti cautelari emanati inaudita altera parte, rivolti sia nei confronti degli hosting provider che nei confronti di fornitori di servizi di accesso alla rete consistenti in un ordine immediato di disabilitazione sia dei nomi a dominio, sia degli indirizzi IP, caratterizzato dalla dinamicità, nonché da penali. Ciò significa che l'ordine è particolarmente severo ed intercetta le variazioni dei nomi a dominio e degli indirizzi IP che di sovente i servizi illegali hanno già pronti ed immediatamente utilizzano per continuare senza interruzioni l'attività illecita.



aventi causa abbiano la facoltà di aggiornare la lista dei siti e servizi che dovranno essere bloccati. A questo riguardo si ritiene auspicabile inserire nel testo di legge la seguente previsione *“Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa con ulteriori indirizzi IP e nomi a dominio riferiti ai medesimi siti e servizi e/o ad ulteriori siti e servizi che consentano l’accesso ai contenuti oggetto del provvedimento emesso dall’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del suddetto provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione”*⁶.

Sotto questo profilo si evidenzia che riconoscere al titolare dei diritti la possibilità di aggiornare la lista degli indirizzi IP e dei nomi a dominio che dovranno essere bloccati dall’Autorità, senza la necessità di rivolgersi nuovamente alla stessa, avrebbe effetti vantaggiosi per tutti: le autorità giudiziarie e amministrative non dovrebbero più gestire le molteplici istanze proposte in modo seriale dai titolari dei diritti (risolvendo gran parte di questi con un unico provvedimento cornice); i provider non verrebbero più coinvolti in molteplici procedimenti giudiziari/amministrativi e anche i titolari dei diritti, oltre ad avere a disposizione uno strumento realmente efficace, avrebbero risparmi in termini di risorse e costi connessi ai giudizi. Ad essere svantaggiate, rispetto a quanto accade oggi, sarebbero solo le organizzazioni criminali che gestiscono questi siti e servizi illeciti che si troverebbero ad avere a che fare con uno strumento estremamente efficace per contrastare le loro attività illegali.

Da ultimo, al fine di evitare dubbi interpretativi anche connessi allo sviluppo tecnologico, si ritiene opportuno precisare che nella nozione di prestatore che può essere destinatario dei provvedimenti dell’Autorità debba rientrare *“qualunque soggetto che svolga attività di mere conduit, di hosting o di caching ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del decreto 9 aprile 2003 n. 70, e ogni altro genere di servizio che agevoli direttamente o indirettamente l’accessibilità ai contenuti illeciti sul web, nonché i fornitori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 195-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione”*.

2. Fornitori di servizi di hosting, motori di ricerca e piattaforme.

Anche in questo caso è apprezzabile l’idea, inclusa in ciascuna delle tre PDL in discussione⁷, di ribadire la necessità di coinvolgere fornitori di servizi di memorizzazione, social media, piattaforme di condivisione e servizi della società dell’informazione assimilabili nelle attività di contrasto alla pirateria.

Coerentemente con gli ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché con i principi espressi dalle più recenti normative di settore (fra queste la Direttiva 790/2019 recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 8 novembre 2021), si ritiene tuttavia debba essere ben esplicitato che gli oneri posti a carico di tali operatori non possono essere assimilati a quelli posti in capo ai fornitori di accesso alla rete avendo i primi, evidentemente, una maggiore possibilità di controllo dei dati e delle informazioni rese accessibili anche attraverso i propri servizi e,

⁶ La previsione riprende l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 4 della proposta C. 2188 Capitanio dove sono state inserite in grassetto le integrazioni che si propone di apportare a tale norma ed evidenziate in grassetto/barrato le parti che si propone di eliminare da tale norma.

⁷ Cfr. art. 7 proposta C. 1357 Butti, artt. 3 e 4 proposta C. 2188 Capitanio e artt. 5, 8 e 9 proposta C. 2679 Zanella.



conseguentemente, una maggiore possibilità di intervenire per porre fine alle violazioni poste in essere e per impedire la reiterazione delle stesse.

A tal riguardo si ritiene auspicabile che nella misura con cui il Parlamento andrà a definire gli obblighi a carico dei fornitori di servizi di memorizzazione, dei social media, delle piattaforme di condivisione e dei servizi della società dell'informazione assimilabili, venga sempre specificato che tali operatori *“devono immediatamente provvedere a eliminare e ~~o~~-disabilitare **definitivamente l'accesso ai contenuti, le pagine internet e le applicazioni comprese quelle già scaricate dagli utenti, non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ~~alla quale è allegata la necessaria documentazione nella quale sono indicate le necessarie informazioni~~ a supporto della richiesta **di disabilitazione**, ovvero non appena ricevuta la comunicazione o la notifica, anche da parte del titolare dei diritti o di un suo avente causa, di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di rimozione o disabilitazione, anche ove questo sia pronunciato nei confronti di soggetti terzi. **Le attività di eliminazione e disabilitazione devono estendersi ai contenuti equivalenti a quelli oggetto della segnalazione del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e/o a quelli equivalenti a quelli oggetto del provvedimento comunicato dall'autorità sia amministrativa che giudiziaria”**⁸.***

In poche parole dovrebbe essere ribadito l'onere di fornitori di servizi di memorizzazione, social media, piattaforme, e dei servizi della società dell'informazione assimilabili di non procedere solo al *take down* dei contenuti ma di adottare misure finalizzate anche allo *stay down* degli stessi⁹.

Con specifico riferimento ai motori di ricerca si ritiene invece che sarebbe opportuno che nella misura che verrà adottata dal Parlamento venga esplicitato l'obbligo di provvedere alla rimozione dei contenuti a fronte della comunicazione del titolare dei diritti (senza quindi la necessità di attendere un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria) stabilendo che *“i motori di ricerca devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare **definitivamente** i contenuti, le pagine internet e le applicazioni comunque connesse all'abusiva messa a disposizione di contenuti protetti **non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa ovvero subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria il provvedimento di disabilitazione, ovvero che lo stesso sia stato loro comunicato anche da parte di un titolare dei diritti o di un suo avente causa”**¹⁰.*

⁸ La previsione riprende l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 4 della proposta C. 2188 Capitano dove sono state inserite in grassetto le integrazioni che si propone di apportare a tale norma ed evidenziate in grassetto/barrato le parti che si propone di eliminare da tale norma.

⁹ La previsione riprende l'art. 3, comma 1 della proposta C. 2188 Capitano dove sono state inserite in grassetto le integrazioni che si propone di apportare a tale norma ed evidenziate in grassetto/barrato le parti che si propone di eliminare da tale norma. Ci si limita in tal senso ad evidenziare come tale principio sia stato stabilito dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea che nella sentenza resa il 3 ottobre 2019 ha infatti stabilito che gli ordini di disabilitazione – in quel caso rivolti nei confronti di Facebook – dovrebbero *“potersi estendere alle informazioni il cui contenuto, pur veicolando sostanzialmente lo stesso messaggio, sia formulato in modo leggermente diverso, a causa delle parole utilizzate o della loro combinazione, rispetto all'informazione il cui contenuto sia stato dichiarato illecito”* (cfr. caso C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek vs. Facebook Ireland Limited, punto 41).

¹⁰ La previsione riprende l'art. 3, comma 2, della proposta C. 2188 Capitano dove sono state inserite in grassetto le integrazioni che si propone di apportare a tale norma.



3. Campagne di sensibilizzazione e sanzioni

Dai risultati dell'ultima survey pubblicati da FAPAV il 12 luglio 2021 emerge che il 50% dei pirati considera la propria una condotta non grave e che il 54% degli stessi considera estremamente remoto il rischio di essere scoperti.

In tale contesto, senza entrare nei dettagli delle previsioni di ciascuna delle PDL in discussione, Sky evidenzia **la chiara necessità di contribuire a modificare la percezione del fenomeno pirateria**, ancora parziale, da parte della collettività.

Al fine di aumentare la consapevolezza sulla gravità della pirateria, Sky vede con favore le proposte presenti nelle PDL di condurre *"campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore"* nonché di portare avanti progetti di *"educazione alla cittadinanza digitale"* anche attraverso *"la sensibilizzazione degli alunni e degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digital"*.

Riteniamo inoltre che un possibile **inasprimento delle sanzioni**, anche rivolte nei **confronti di qualunque soggetto** che, per qualsivoglia finalità, utilizzi in difetto di autorizzazione contenuti di terzi, possa certamente contribuire a questo fine. A tal riguardo, a mero titolo esemplificativo, si sottolinea che misure come quelle previste dall'art. 174-ter LDA portano all'applicazione di sanzioni estremamente contenute (con importi addirittura inferiori a quelli previsti per l'infrazione al divieto di sosta previsto dal Codice della strada). Tali sanzioni, caratterizzate da uno scarso effetto deterrente a livello sociale, possono addirittura rivelarsi controproducenti potendo quasi portare a ritenere che valga la pena correre il rischio. Riteniamo dunque auspicabile, nelle more di un'iniziativa legislativa tesa a **rafforzare tutti gli strumenti per accrescere la consapevolezza della gravità delle condotte illecite in esame, un inasprimento delle sanzioni affinché queste possano costituire un effettivo deterrente.**

Un intervento focalizzato sulle **sanzioni amministrative** avrebbe certamente il vantaggio di mettere a disposizione delle autorità misure facilmente applicabili, che non aggravano il carico di lavoro dei Tribunali e che possono quindi essere applicate con tempi veloci e procedure snelle. Ulteriore vantaggio sarebbe peraltro quello di vedere il gettito delle sanzioni assegnato alle entrate dello Stato per fini nobili ed utili per la collettività.

Alfredo Borgia
Head of Public Affairs Sky Italia